

**CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI DI LAVORO  
NEGLI ALBERGHI E NEI RISTORANTI<sup>1</sup>**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 5 giugno 1991 per la sua settantottesima sessione;

Ricordando che le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro che enunciano le norme di applicazione generale relative alle condizioni di lavoro si applicano ai lavoratori negli alberghi, nei ristoranti e negli stabilimenti simili;

Notando che, a causa delle caratteristiche del lavoro negli alberghi, nei ristoranti e negli stabilimenti simili, sia auspicabile migliorare l'applicazione di queste convenzioni e raccomandazioni in queste categorie di stabilimenti, come pure integrarle con norme specifiche che permettano ai lavoratori interessati di godere di uno status confacente al ruolo svolto in queste categorie di stabilimenti in rapida crescita, e ad attrarre nuovi lavoratori con un miglioramento delle condizioni di lavoro, della formazione e delle prospettive di carriera;

Notando che la contrattazione collettiva è un mezzo efficace per determinare le condizioni di lavoro in questo settore;

Considerando che l'adozione di una convenzione, insieme alla contrattazione collettiva, avrà come effetto di migliorare le condizioni di lavoro, le prospettive di carriera e la sicurezza dell'occupazione a favore dei lavoratori;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alle condizioni di lavoro negli alberghi, nei ristoranti e negli stabilimenti simili, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentonovantuno, la convenzione seguente che verrà denominata Convenzione sulle condizioni di lavoro negli alberghi e nei ristoranti del 1991;

*Articolo 1*

1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, la presente Convenzione si applica ai lavoratori occupati:

- a) negli alberghi e negli stabilimenti simili che offrono l'alloggio;
- b) nei ristoranti e negli stabilimenti simili che forniscono pasti, bevande o ambedue.

2. La definizione delle categorie di cui ai comi a) e b) qui sopra verrà determinata da ogni Membro alla luce delle condizioni nazionali e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. Ogni Membro che ratifica la Convenzione può, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere dalla sua applicazione alcuni tipi particolari di stabilimenti inclusi nella definizione qui sopra, ma per i quali si pongono problemi specifici di particolare importanza.

3. a) Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione può, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, estendere la sua applicazione

---

<sup>1</sup> Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

ad altri stabilimenti connessi che forniscono servizi per il turismo. Questi stabilimenti vanno specificati in una dichiarazione allegata alla ratifica.

- b) Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, può ulteriormente estendere l'ambito di applicazione della Convenzione ad altre categorie di stabilimenti connessi che forniscono servizi per il turismo, con una dichiarazione notificata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

4. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che esso è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, deve indicare, con i relativi motivi, i tipi di stabilimenti che sono stati esclusi in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, indicando le posizioni rispettive delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate relativamente a queste esclusioni, ed esporre, negli ulteriori rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relativamente a questi stabilimenti, precisando in che misura sia stato dato seguito, o si sia prefissato di dare seguito, alla presente Convenzione negli stabilimenti in questione.

#### *Articolo 2*

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «lavoratori interessati» significa i lavoratori occupati negli stabilimenti ai quali si applica la Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, indipendentemente dalla natura e dalla durata della relazione di lavoro. Tuttavia, ogni Membro può, alla luce del diritto, delle condizioni e della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere alcune specifiche categorie di lavoratori dall'applicazione della totalità delle disposizioni della presente Convenzione o di alcune di esse.

2. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che esso è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, deve indicare, con i relativi motivi, le categorie di lavoratori che sono state escluse in applicazione del paragrafo 1 qui sopra ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto sulla via di una più ampia applicazione.

#### *Articolo 3*

1. Ogni Membro, nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve adottare ed applicare, in modo adeguato al diritto, alle condizioni ed alla prassi nazionale, una politica volta a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori interessati.

2. L'obiettivo generale di questa politica deve essere che i lavoratori interessati non siano esclusi dall'ambito di applicazione di nessuna norma minima adottata a livello nazionale per i lavoratori in generale, ivi comprese le norme relative alla sicurezza sociale.

#### *Articolo 4*

1. A meno che la legislazione o la prassi nazionale dispongano diversamente, l'espressione «orario lavorativo» significa i periodi durante i quali un lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro.

2. I lavoratori interessati devono beneficiare di un orario lavorativo normale ragionevole, con disposizioni ragionevoli relative agli orari straordinari, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

3. I lavoratori interessati devono poter disporre di periodi minimi ragionevoli di riposo giornaliero e settimanale, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

4. Per quanto possibile, gli orari lavorativi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati con un anticipo sufficiente a permettere loro di organizzare di conseguenza la propria vita personale e familiare.

#### *Articolo 5*

1. Qualora un lavoratore sia chiamato a lavorare durante i giorni festivi, egli deve beneficiare di una adeguata compensazione, sotto forma di tempo libero o di remunerazione, determinata dalla contrattazione collettiva o conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

2. I lavoratori interessati devono aver diritto ad un congedo annuo pagato la cui durata verrà determinata dalla contrattazione collettiva o conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

3. A scadenza del contratto o qualora il periodo di servizio non sia sufficiente a dare diritto ad un congedo annuale completo, i lavoratori interessati devono avere diritto a congedi pagati proporzionali alla durata del periodo di servizio, o al pagamento di un salario compensatorio, secondo quanto determinato dalla contrattazione collettiva o conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

#### *Articolo 6*

1. Il termine «mancia» significa l'ammontare che il cliente dà volontariamente al lavoratore in più dell'ammontare da pagare per i servizi ricevuti.

2. Indipendentemente dalle mance, i lavoratori interessati devono ricevere una remunerazione di base versata ad intervalli regolari.

#### *Articolo 7*

Laddove questa prassi esista, va vietata la compravendita dei posti di lavoro negli stabilimenti di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 8*

1. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione può essere assicurata per via legislativa nazionale, attraverso i contratti collettivi, le sentenze arbitrali o giudiziarie, o attraverso ogni altro modo adeguato, conforme alla prassi nazionale.

2. Per i Membri per i quali le disposizioni della presente Convenzione vengono normalmente disciplinate dai contratti collettivi conclusi tra datori di lavoro o organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori, o vengono normalmente applicate per vie diverse dalla via legislativa, i risultanti obblighi verranno considerati come adempiuti qualora queste disposizioni vengano applicate alla grande maggioranza dei lavoratori interessati, in virtù di tali contratti collettivi o con altri mezzi.

#### *Articolo 9*

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

#### *Articolo 10*

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

#### *Articolo 11*

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

#### *Articolo 12*

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

#### *Articolo 13*

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

#### *Articolo 14*

Ogniquale volta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

#### *Articolo 15*

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 11 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

#### *Articolo 16*

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.